



Comune di Ravarino
Provincia di Modena

PIANO DELLA RICOSTRUZIONE

(art. 12 della Legge Regionale 21 dicembre 2012 n. 16)

VAS – Verifica assoggettabilità RAPPORTO PRELIMINARE alla VAS

Il Sindaco
Marino Gatti

Il Responsabile del Settore Edilizia ed Urbanistica
Geom. Giacomo Ferrari

Il Progettista
Arch. Beatrice Celli

Novembre 2013

INDICE

INDICE.....	2
PREMESSA.....	4
1. LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.....	4
1.1 Scopo del documento.....	4
1.2 Riferimenti normativi.....	4
1.3 Principi generali.....	5
1.4 Autorità competente.....	6
1.5 Criteri di valutazione degli effetti del Piano della Ricostruzione in variante al PRG nella disciplina transitoria.....	7
1.6 Fonti utilizzate.....	8
2. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE E ASPETTI PROGRAMMATICI.....	9
2.1 Localizzazione territoriale delle aree interessate dal Piano della Ricostruzione.....	9
2.2 Descrizione del Piano della Ricostruzione.....	9
2.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.....	10
2.3.1 Rapporti tra Beni oggetto del PDR e le Tavv. 1.1.2 e 1.1.5 “Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali”.....	12
2.3.2 Rapporti tra Beni oggetto del PDR e le Tavv. 1.2.2 e 1.2.5 “Carta della tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio”.....	19
2.3.3 Rapporti tra Beni oggetto del PDR e la Tav. 2.2a.2 “Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali”.....	24
2.3.4 Rapporti tra Beni oggetto del PDR e la Tav. 2.3.1 “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica”.....	26
2.3.5 Rapporti tra i Beni oggetto del PDR e la Tavv. 3.1.1 “Rischio inquinamento acque: vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero principale”.....	28
3. RUMORE.....	30
3.1 Varianti interessate da impatto acustico e/o clima acustico.....	30
4. INQUINAMENTO ATMOSFERICO.....	30
4.1 Emissioni in atmosfera.....	30
5. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO.....	30
5.1 Elettromagnetismo.....	30
6. PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE.....	30
6.1 Descrizione.....	30
6.2 Compatibilità del piano.....	30
7. VEGETAZIONE E FLORA.....	30
7.1 Varianti interessate da vegetazione e flora.....	30
8. FAUNA.....	30
8.1 Interazione con la fauna.....	30
9. SUOLO E SOTTOSUOLO.....	31
9.1 Edifici interessati da indagini geologiche e sismiche.....	31
10. AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO.....	31
10.1 Edifici interessati dall'idrografia superficiale e sotterranea.....	31
11. RIFIUTI.....	31
11.1 Interazione con il sistema di gestione dei rifiuti.....	31
12. ASPETTI SANITARI.....	31
12.1 Interazione con le problematiche sanitarie.....	31
13. ASPETTI SOCIO-ECONOMICI.....	31
13.1 Interazione con gli aspetti socio-economici.....	31

14. GIUDIZIO CONCLUSIVO DI COMPATIBILITA' DEL PIANO	31
---	----

PREMESSA

Il presente rapporto costituisce elaborato ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) della proposta di Piano della Ricostruzione, che costituisce variante parziale al PRG vigente ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 della L.R. 47/1978 e dell'art. 41 della L.R. 20/2000, e contiene le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente del progetto stesso, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 4/2008.

Il decreto 4/2008 specifica all'art. 6 i piani da sottoporre a VAS (oggetto della disciplina), e all'art. 12 norma la verifica di assoggettabilità a VAS di piani, individuando nell'autorità competente il soggetto che esprime il provvedimento di verifica.

Scopo della "Verifica di assoggettabilità" è la decisione di assoggettare il piano (o programma) a VAS.

Nel caso in esame l'Autorità Procedente è il Comune di Ravarino, mentre l'autorità competente sulla base della L.R. 9/2008 è la Provincia di Modena attraverso il CUR.

1. LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

1.1 Scopo del documento

Il presente rapporto ha lo scopo di fornire all'autorità che deve esprimere il provvedimento di verifica, le informazioni necessarie alla decisione se il piano necessiti o meno di valutazione ambientale strategica. Tali informazioni riguardano le caratteristiche del piano, le caratteristiche degli effetti attesi dalla sua attuazione e delle aree potenzialmente coinvolte dagli effetti dell'attuazione del piano.

Il presente **Rapporto Preliminare** è redatto in riferimento a quanto richiesto all'art. 12 del D.Lgs 4/2008 e comprende una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente attesi dall'attuazione del piano stesso.

1.2 Riferimenti normativi

Il Decreto legislativo 128/2010 "Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69", correttivo del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", sostituisce il D.Lgs. 4/2008, che aveva introdotto la Valutazione Ambientale Strategica, prevista dalla direttiva europea n. 42/2001, concernente la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente di piani e programmi. Sia nella precedente stesura che in quella vigente, dal 26/08/2010 in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010, la valutazione consiste in un processo volto ad individuare preventivamente gli impatti ambientali significativi che deriveranno dall'attuazione delle singole scelte del piano/programma che consenta di selezionare tra possibili soluzioni alternative, al fine di garantire la coerenza di queste con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Questo principio di valutazione preventiva era già stato recepito dalla Legge Regionale 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio" che ha anticipato la disciplina europea sulla VAS introducendo la "Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale" (VALSAT) come elemento costitutivo degli strumenti urbanistici.

Il D.Lgs. 152/2006 come modificato nella parte seconda dal D.Lgs. 120/2010 prevede le procedure di VAS e di Verifica di Assoggettabilità, che consistono in un'analisi preventiva per valutare quali effetti sull'ambiente possa avere uno specifico piano o programma.

In particolare sono sottoposti a VAS quei piani o programmi, che hanno effetti significativi sull'ambiente, quindi sicuramente quelli che contengono progetti sottoposti a procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza (VINCA), e sono

sottoposti a Verifica di Assoggettabilità quei piani e programmi che possono avere effetti sull'ambiente, al fine di valutare se tali effetti siano significativi e quindi sia necessaria la procedura di VAS.

Le modifiche apportate dal D.Lgs. 128/2010 confermano l'impostazione alla base del D.Lgs. 4/2008 correttivo del D.Lgs. 152/2006; le principali novità riguardano:

- Il principio di indipendenza delle Autorità competente all'adozione di un parere motivato nel caso di VAS o di un provvedimento di Verifica di Assoggettabilità dell'Autorità procedente, cioè la pubblica amministrazione che elabora, recepisce, adotta o approva il piano o programma soggetti alle disposizioni del decreto;
- Il principio di non duplicazione dei procedimenti;
- Le VAS o le Verifiche di Assoggettabilità relative a modifiche di piani o programmi oppure a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente a VAS o Verifica di Assoggettabilità si possono limitare ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati considerati in precedenti;
- Per le opere singole che hanno l'effetto di variante di piani o programmi di pianificazione territoriale non è necessario l'assoggettamento a VAS (Art. 6 comma 12);
- Per la Verifica di assoggettabilità di piani o programmi, che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, si deve tener conto, nella valutazione degli impianti significativi, del livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto dell'intervento (Art. 6 comma 3);
- Gli allegati da I a V sono sostituiti;
- Il riconoscimento delle competenze delle Regioni e delle Autonomie locali.

Gli atti emessi dalla Regione Emilia Romagna (L.R. 9/2008 e Circolare 11/12/2008) e dalla Provincia di Modena (DGP 366/2008) precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010 non sono in contrasto, per cui possono essere applicati fino al loro adeguamento allo stesso decreto, da attuarsi entro 12 mesi dalla sua emanazione.

In relazione a questi atti ed alle novità introdotte dal D.Lgs. 128/2010 sono soggetti:

- **Alla procedura di VAS** i seguenti procedimenti avviati dopo il 13 febbraio 2008:
 1. piani e programmi qualora costituiscano il presupposto necessario per la realizzazione di opere e interventi soggetti a valutazione d'impianto ambientale o a procedura di *screening* (lettera a comma 2 dell'Art. 6);
 2. piani e programmi per i quali è richiesta la valutazione d'incidenza (lettera b comma 2 dell'Art. 6);
 3. le modifiche a piani e programmi di cui ai punti 1. e 2. fatti salvi i casi di modifiche "minori" che sono sottoposti alla Verifica di Assoggettabilità.
- **Alla procedura di Verifica di assoggettabilità** i seguenti procedimenti avviati dopo il 13 febbraio 2008:
 - a. piani e programmi diversi da quelli previsti ai punti 1. e 2. qualora da questi derivi l'autorizzazione ad opere e interventi;
 - b. piani e programmi previsti dai punti 1. e 2. che determinano l'uso di "piccole aree a livello locale";
 - c. le modifiche a piani e programmi di cui ai punti 1. e 2. nel caso in cui possano determinare impatti sull'ambiente.

Sono inoltre sottoposti alla procedura di VAS o di Verifica di Assoggettabilità secondo la distinzione di cui ai punti precedenti i procedimenti avviati dopo il 13 febbraio 2008 non sottoposti alla disciplina della L.R. 20/2000, che non sono quindi stati sottoposti a VALSAT e le varianti agli strumenti di pianificazione di cui alla L.R. 47/1978.

1.3 Principi generali

Così come previsto dalla normativa europea, la VAS è un processo volto ad assicurare che nella formazione ed approvazione di un piano o programma siano presi in

considerazione gli impatti significativi sull'ambiente che deriveranno dall'attuazione degli stessi. La VAS non si configura come un procedimento autorizzativo ex novo, come ribadito dal comma 4 dell'Art. 11 della direttiva comunitaria che stabilisce che “... la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni ...” ma un'attività di valutazione che si integra con quella di formazione ed approvazione del piano o programma.

In merito ai contenuti della VAS questi devono avere lo scopo di arricchire le considerazioni ambientali del piano o programma per concorrerne alla definizione di soluzioni che promuovano lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la scelta fra soluzioni alternative.

Particolare rilevanza viene data al monitoraggio degli effetti del piano o programma volto a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel tempo. Essenziale alla disciplina di VAS è pertanto che alla valutazione *ex ante* dei possibili impatti segua, in fase attuativa del piano o programma, il controllo attraverso un monitoraggio, degli effettivi impatti sull'ambiente.

I contenuti della VAS si possono sintetizzare nei seguenti:

- Analisi degli obiettivi del piano o programma, in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale stabiliti dalla normativa o pianificazione sovraordinata;
- Definizione del quadro conoscitivo della situazione ambientale di partenza;
- Valutazione degli effetti del piano o programma, tenendo conto delle possibili alternative;
- Individuazione di misure preventive, di mitigazione, riduzione o compensazione di eventuali effetti negativi derivanti dalla scelta del piano o programma;
- Individuazione della criticità, dei relativi parametri da monitorare e di indicatori sintetici per verificare nel tempo gli effetti ambientali e territoriali del piano.

La procedura di VAS viene avviata contestualmente al processo di formazione del piano e programma e comprende sostanzialmente:

- L'elaborazione di un rapporto ambientale sui possibili impatti significativi;
- Lo svolgimento di consultazioni che consentano il diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo;
- La valutazione del rapporto ambientale degli esiti della consultazione e la decisione finale;
- Monitoraggio.

La Verifica di Assoggettabilità è una sottoprocedura che consente, nel caso di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, e nel caso di modifiche minori a piani e programmi, di interrompere la procedura di VAS qualora gli impatti sull'ambiente risultino non significativi. L'assoggettamento o esclusione del piano o programma dalla procedura completa di VAS viene fatto dall'autorità competente.

1.4 Autorità competente

L'assoggettamento o l'esclusione del piano o programma dalla procedura completa di VAS e la decisione in merito ad un procedimento di VAS vengono fatte da una “Autorità competente”.

In merito all'individuazione dell'autorità competente al procedimento di VAS il D.Lgs., 4/2008 chiarisce solo il riparto di funzioni tra Stato e autonomie locali, individuando nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, l'autorità competente per “... i piani e programmi ... la cui approvazione compete ad organi dello Stato ...”. Per i restanti piani e programmi il comma 2 dell'Art. 7 riserva alle Regioni l'individuazione delle Amministrazioni con funzioni di Autorità competente.

Con la Legge Regionale 13 giugno 2008 n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152” la Regione Emilia Romagna ha stabilito che:

- Per i piani e programmi approvati dalla Regione, dalle Autorità di bacino e dalle Province l'autorità competente è la Regione stessa;
- Per i piani e programmi approvati dai Comuni e dalle Comunità montane l'autorità competente è la Provincia;
- Per i piani provinciali e comunali soggetti alle Leggi Regionali 47/1978 e 20/2000 l'autorità competente è individuata rispettivamente nella Regione e nelle Province, in coerenza con le attribuzioni loro spettanti ai sensi delle medesime leggi.

1.5 Criteri di valutazione degli effetti del Piano della Ricostruzione in variante al PRG nella disciplina transitoria

In attesa della predisposizione di una Legge Regionale di allineamento della legislazione regionale a quella nazionale, la Regione Emilia Romagna ha emanato una “normativa provvisoria” attraverso la L.R. 9/2008 “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152”. In base a tale legge:

- L'Autorità competente all'espletamento della VAS e della Verifica di assoggettabilità è la Provincia territorialmente competente;
- Fino all'entrata in vigore della legge di allineamento la valutazione ambientale per i piani urbanistici previsti dalla L.R. 20/2000 continua a consistere nella VALSAT integrata con gli adempimenti e le fasi procedurali previsti dal D.Lgs. 152/2006 ma non contemplati dalla L.R. 20/2000;
- I seguenti strumenti urbanistici, se rientranti nei casi previsti dall'Art. 6 commi 3 e 3bis del D.Lgs. 152/2006 sono da sottoporre a Verifica di assoggettabilità di cui all'Art. 12 del medesimo decreto:
 - a. Le varianti specifiche al Piano Regolatore (PRG) ed i piani attuativi di cui alla L.R. 47/1978;
 - b. Le varianti ai POC ed ai PUA previsti dalla L.R. 20/2000;
 - c. Le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica che conseguono ad accordi di programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti redatti in base alla legislazione vigente.

Con la successiva circolare del 12/11/2008 la Regione Emilia Romagna ha ulteriormente chiarito gli elementi identificativi dei piani in cui la considerazione degli aspetti ambientali deve intervenire fin dalla prima fase sotto forma di VAS e di quelli da sottoporre a Verifica di Assoggettabilità, demandando all'Autorità competente il controllo di tale scelta; ha inoltre introdotto l'obbligatorietà della verifica di assoggettabilità per gli strumenti urbanistici particolareggiati di ogni tipo, anche se con prevedibile esito negativo, ad esclusione di quelli da sottoporre comunque a VAS in applicazione del comma 2 dell'Art. 6 del D.Lgs. 152/2006.

La circolare sottolinea, oltre al principio di non duplicazione delle procedure, che la valutazione degli effetti sull'ambiente determinati da piani o programmi sia limitata solo a quelli significativi che non siano stati precedentemente considerati da strumenti sovraordinati; in alternativa, che il piano o programma non comporti ulteriori effetti significativi sull'ambiente.

Sotto il profilo procedimentale la circolare, per quanto riguarda la Verifica di Assoggettabilità, stabilisce che:

- a. L'Autorità procedente deve redigere un Rapporto preliminare comprendente “una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente” che prevedibilmente deriveranno dalla sua

attuazione, utilizzando come riferimento l'Allegato I al D.Lgs. 152/2006; per i piani e programmi d'iniziativa privata il Rapporto preliminare è a carico del proponente;

- b. L'Autorità procedente trasmette il Rapporto preliminare all'Autorità competente;
- c. L'Autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti "esperti" in materia ambientale da consultare;
- d. L'Autorità competente, oppure l'Autorità procedente previa intesa, trasmette ai soggetti "esperti" il Rapporto preliminare per acquisirne il parere entro 30 giorni.

1.6 Fonti utilizzate

- Piano della Ricostruzione;
- Tavola C3 in variante;
- L.R. 47/1978 e s.m. e i.;
- L.R. 20/2000 e s.m. e i.

2. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE E ASPETTI PROGRAMMATICI

2.1 Localizzazione territoriale delle aree interessate dal Piano della Ricostruzione

Il piano della Ricostruzione interessa edifici esistenti situati in territorio rurale.

Geograficamente, le aree in esame sono ubicate nella media pianura, in una zona caratterizzata da un'inclinazione molto bassa, verso nord-est, con quote mediamente intorno a 22 m s.l.m., con un massimo di 24 m a SO e un minimo di 20 m a NE.

2.2 Descrizione del Piano della Ricostruzione

Il Piano della Ricostruzione (PDR) del Comune di Ravarino interessa esclusivamente il territorio rurale, ed in particolare gli **edifici rurali** classificati dalla pianificazione urbanistica di particolare interesse storico testimoniale.

Il Piano della Ricostruzione (PDR) valuta, sulla base di specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, che non sussistano le condizioni per il mantenimento del vincolo di tutela a causa del gravissimo danno strutturale, il quale ha determinato un'irrimediabile compromissione del valore storico e delle caratteristiche di riconoscibilità del bene culturale.

Il PDR prevede, per i beni individuati con il n. 16, 76, 77, 78 e 80 l'eliminazione del vincolo di tutela con la possibilità di demolizione e ricostruzione tipologica. Per i beni n. 17, 47, 53 e 75 è previsto un declassamento del vincolo di tutela a Ripristino tipologico, che prevede anche la demolizione e successiva fedele ricostruzione.

E' riportata la tabella degli edifici per i quali è avviata la revisione del vincolo:

SCHEDA BBCC	SOGGETTI INTERESSATI	INDIRIZZO INSEDIAMENTO	RIFERIMENTI CATASTALI edifici con classe di danno E	VINCOLI su edifici con classe di danno E	RICHIESTA di ELIMINAZIONE VINCOLO	ELIMINAZIONE DEL VINCOLO
16	VARRICCHIO AGOSTINO	VIA MOROTORTO 114	Foglio 30 Mappale 107	A3 su AR (AeDES 20161) solo sulla parte della casa utilizzata come deposito	Con comunicazione del 08/11/2013 prot. 9791 i soggetti interessati hanno inoltrato la perizia tecnica asseverata a supporto della richiesta d'intervento, con la quale, visto il livello di danno ed il grado di carenze, è richiesta l'eliminazione del vincolo per consentire interventi, che ne prevedano la modifica della sagoma e la riduzione della volumetria.	AMMISSIBILE CON PRESCRIZIONI NORMATIVE
17	PRETI IVANO	VIA MOROTORTO 499	Foglio 30 Mappale 14	A/2B su BA (AeDES 25230)	Con comunicazione del 22/11/2013 i soggetti interessati hanno inoltrato la perizia tecnica asseverata a supporto della richiesta d'intervento, con la quale, visto il livello di danno ed il grado di carenze, è richiesta l'eliminazione del vincolo di tutela per consentire un intervento di demolizione e ricostruzione.	DECLASSAMENTO DA A2/B A RIPRISTINO TIPOLOGICO
47	GHELFI STEFANO	VIA SAMMARTINI 296	Foglio 5 Mappale 26	A2/B su AR (AeDES 20013) A2/B su FS (AeDES 19971) A2/B su BA (AeDES 20022)	Con comunicazione pervenuta il 05/10/2013 prot. 8727 è manifestata l'intenzione di demolire i tre fabbricati proponendo due diverse soluzioni di accorpamento dei volumi.	DECLASSAMENTO DA A2/B A RIPRISTINO TIPOLOGICO
53	BALBONI ARTEMIO	VIA GILIBERTI 1945	Foglio 2 Mappale 88	A/2B su AR (AeDES 03732 e 08766)	Con comunicazione del 16/04/2013 prot. 3339 è richiesto per l'abitazione rurale AR la demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime, ma con sagoma e volume ridotti, per la stalla/fienile FS la manutenzione straordinaria alla copertura, per il basso servizio BS la manutenzione straordinaria con riparazione e rafforzamento locale, così come per il basso servizio non classificato di valore.	DECLASSAMENTO DA A2/B A RIPRISTINO TIPOLOGICO
75	ZHAO JIAN ZHOU	VIA MUZZA 111	Foglio 19 Mappale 138	A3/1 su CP (AeDES 08734 e 20181)	Con comunicazione del 29/06/2013 il proprietario riferisce di voler intervenire sull'immobile previa richiesta di contributo ai sensi dell'Ordinanza n. 86 del 06/12/2012. Con successiva comunicazione del 28/11/2012 prot. 10453 il proprietario chiede di poter intervenire con un intervento di demolizione e ricostruzione, allegando la perizia tecnica asseverata.	DECLASSAMENTO DA A3/1 A RIPRISTINO TIPOLOGICO
76	BERGONZONI MARZIA	VIA MUZZA 2369	Foglio 6 Mappale 120 sub. 7	A3/1 su FS (AeDES 39941)	Con comunicazione del 19/04/2013 prot. 3489 si esprime la volontà di procedere alla demolizione e successiva ricostruzione di un deposito attrezzi agricoli in c.a.p. monopiano, traslando di circa 3 mt. rispetto al sedime originario. Con comunicazione pervenuta il 22/08/2013 prot. 7385 si richiede l'eliminazione del vincolo di tutela per consentire la demolizione e ricostruzione dell'edificio con le caratteristiche tipologiche invariate, ma distribuzione funzionale e planimetrica adeguata all'uso strumentale agricolo. E' allegata la perizia asseverata del	DEL. CC A3.1 da RECEPIRE nel PDR CON PRESCRIZIONI NORMATIVE
77	CARAFOLI GUGLIELMO	VIA MUZZA 5087	Foglio 1 Mappale 160	A3/1 su AR (AeDES 07822)	Con comunicazione del 26/03/2013 prot. 2734 è manifestata l'intenzione di demolire e ricostruire delocalizzando le volumetrie ad uso dell'azienda agricola. Con comunicazione del 03/09/2013 prot. 7702 viene confermata la richiesta di eliminazione del vincolo, allegando anche la perizia asseverata dal tecnico.	DEL. CC A3.1 da RECEPIRE nel PDR CON PRESCRIZIONI NORMATIVE
78	GUALTIERI ADOLFO	VIA GILIBERTI 1539	Foglio 2 Mappale 32-33-34	A2/B su AR (AeDES 08749) A3/1 su BA (AeDES 19838) A3/1 su BS (AeDES 19856)	Con comunicazione del 19/06/2013 prot. 5500, in risposta alla comunicazione del Comune, è stata manifestata l'intenzione di demolire i fabbricati, ad esclusione della porzione di ricovero attrezzi in c.a.p., chiedendo la delocalizzazione in via Giliberti n. 1220.	AMMISSIBILE CON PRESCRIZIONI NORMATIVE
80	DAREGGI MARIA GRAZIA	VIA SAMMARTINI 2031	Foglio 4 Mappale 9	A3/1 su AR (AeDES 20234)	Con comunicazione del 03/09/2013 prot. 7706 è richiesta l'eliminazione del vincolo di tutela al fine di poter demolire e ricostruire. Allega perizia tecnica asseverata, attestante il nesso di causalità fra danni rilevati ed evento sismico.	DEL. CC A3.1 da RECEPIRE nel PDR CON PRESCRIZIONI NORMATIVE

2.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Il PTCP della Provincia di Modena, approvato con deliberazione del Consiglio n. 46 del 18 marzo 2009, esprime il tipo di approccio che deve esistere tra la pianificazione sovraordinata e la sostenibilità ambientale. Questa *“non si limita agli aspetti ecologici (riduzione dell’impronta ecologica”, ricerca di compatibilità con gli equilibri ecologici), o economico-ambientali (utilizzo ottimo delle risorse, ed in particolare conservazione delle risorse non rinnovabili in rapporto agli usi delle generazioni future), ma include anche la dimensione culturale, indispensabile a definire la sostenibilità delle scelte, come capacità di attribuire valori e significati collettivi, di istituire gerarchie che guidino le scelte in rapporto a valori etici e ad obiettivi di solidarietà, di equità, di qualità della vita, di sicurezza sociale più estese.*

Applicati alla pianificazione, questi concetti potrebbero essere tradotti in un indirizzo generale di questo tipo: entro un ambito territoriale vanno definite, dai soggetti che ne hanno responsabilità, quali modalità di sviluppo socio-economico sono considerate

compatibili con lo stato di equilibrio delle risorse ambientali e con gli obiettivi di risanamento assunti dal piano, in misura e sotto forme tali da garantire alle generazioni future di non subire inaccettabili condizioni di limitazione nella disponibilità di risorse non rinnovabili, nella sicurezza e nella qualità della vita. In quanto tale, la sostenibilità ambientale e territoriale non è quindi un parametro tecnico definito "a priori", ma l'esito di un percorso di definizione di scelte progettuali delle quali una collettività assume consapevolmente la responsabilità in quanto le considera, nel proprio contesto fisico e culturale, capaci di perseguire il complesso degli obiettivi ambientali, sociali ed economici assunti dal piano".

Il nuovo PTCP afferma, che la pianificazione territoriale fonda i propri obiettivi sulle finalità generali di:

- migliorare le condizioni di sicurezza (riduzione dei rischi), per la conservazione delle risorse ambientali;
- migliorare l'efficacia degli equilibri presenti e ridurre l'intensità degli antagonismi tra attività economiche e ambiente;
- incrementare la qualità ambientale del contesto delle attività umane sul territorio;
- svolgere in permanenza funzioni valutative attraverso la parametrizzazione della qualità ambientale il relativo monitoraggio.

E' anche nell'attenzione costante a tali obiettivi che, in questo studio, verranno valutati i rapporti esistenti tra gli interventi previsti dal Piano della Ricostruzione e tutte le matrici ambientali e paesistico-culturali che con essa possono interferire.

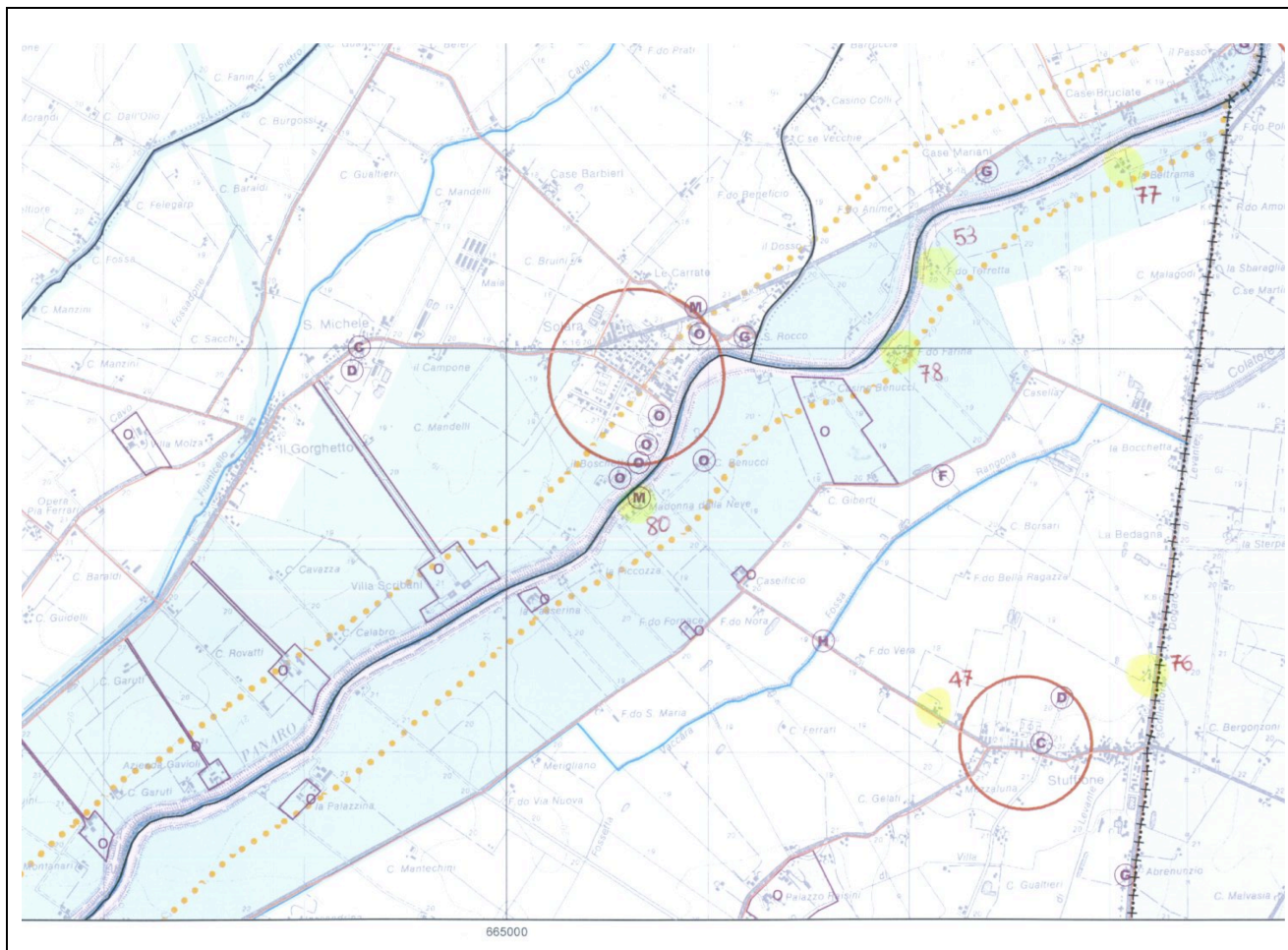
Nel presente capitolo vengono pertanto presi in considerazione i rapporti tra gli edifici interessati dal Piano della Ricostruzione con il PTCP 2009.

In particolare si è fatto riferimento alle seguenti Tavole:

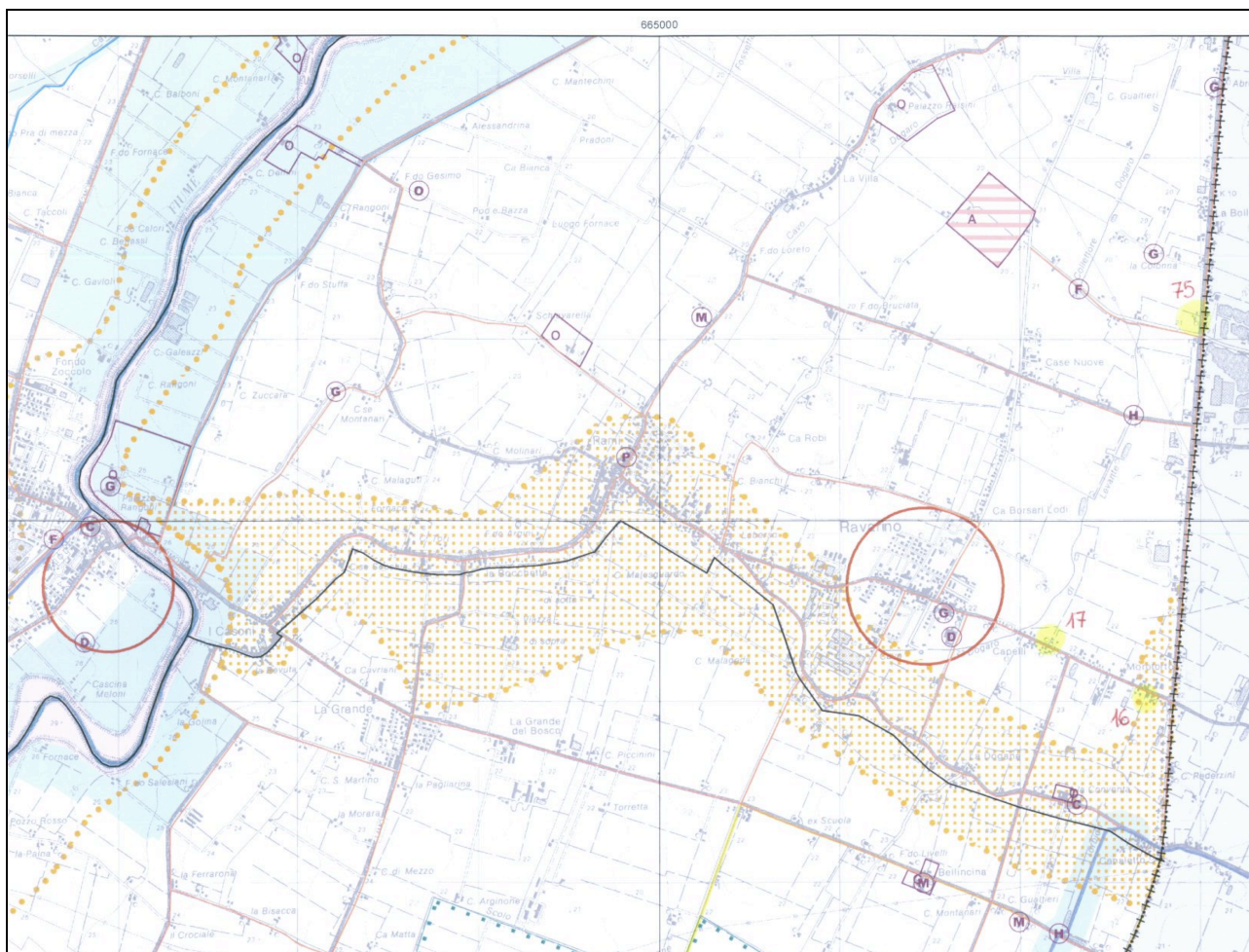
- Tav. 1.1.2 e 1.1.5 – Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali;
- Tav. 1.2.2 e 1.2.5 – Tutela delle risorse naturali, forestali e delle biodiversità del territorio;
- Tav. 2.2a.2 – Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali;
- Tavv. 2.3.1 – Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica;
- Tavv. 3.1.1 – Carta del rischio inquinamento acqua: vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale;

2.3.1 Rapporti tra Beni oggetto del PDR e le Tavv. 1.1.2 e 1.1.5 “Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali”

Nella carta della “Tutela delle risorse paesistiche storiche culturali” del PTCP del 2009 della Provincia di Modena, di cui un estratto di seguito riportato, si evince quanto segue:



PTCP 2009 della Provincia di Modena – Estratto Tavola n. 1.1.2 “Tutela delle risorse paesistiche storico-culturali” – scala 1:25000. L’evidenziazione in giallo e la numerazione in rosso fornisce un’indicazione di massima dell’ubicazione dei beni oggetto d’intervento.



PTCP 2009 della Provincia di Modena – Estratto Tavola n. 1.1.5 “Tutela delle risorse paesistiche storico culturali” – scala 1:25000. L’evidenziazione in giallo e la numerazione in rosso fornisce un’indicazione di massima dell’ubicazione dei beni oggetto d’intervento.

VOCI DI LEGENDA	
Rete idrografica e risorse idriche superficiali e sotterranee	
	Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 10)
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua (Art. 9)	
	Fasce di espansione inondabili (Art. 9, comma 2, lettera a)
	Zone di tutela ordinaria (Art. 9, comma 2, lettera b)
	Compresenza di fasce di espansione inondabili e zone di tutela naturalistica
	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Art. 12)
Elementi strutturanti la forma del territorio	
Sistema dei crinali e sistema collinare (Art. 20)	
	Crinale
	Collina
Dossi di pianura (Art. 23A)	
	Paleodossi di accertato interesse (Art. 23A, comma 2, lettera a)
	Dossi di ambito fluviale recente (Art. 23A, comma 2, lettera b)
	Paleodossi di modesta rilevanza (Art. 23A, comma 2, lettera c)
Calanchi (Art. 23B)	
	Calanchi peculiari (Art. 23B, comma 2, lettera a)
	Calanchi tipici (Art. 23B, comma 2, lettera b)
	Forme sub-calanchive (Art. 23B, comma 2, lettera c)
Crinali (Art. 23C)	
	Crinali spartiacque principali (Art. 23C, comma 1, lettera a)
	Crinale spartiacque principale che rappresenta la connotazione fisiografica e paesistica di delimitazione delle regioni Emilia Romagna e Toscana (Art. 23C, comma 1, lettera a)
	Crinali minori (Art. 23C, comma 1, lettera b)
	Patrimonio geologico (Art. 23D)
	Zone di tutela naturalistica (Art. 24)
Rete ecologica provinciale - sistema delle aree protette	
Progetti di tutela, recupero e valorizzazione e "Aree Studio" (Art. 32)	
	Progetti di tutela, recupero e valorizzazione (Art. 32, comma 1)
	Aree studio (Art. 32, comma 4)

Struttura del paesaggio e tutela del paesaggio identitario	
Principali ambiti di paesaggio (Art. 34)	
	Ambito di crinale (Art. 34, comma 4a)
	Ambito di quinta collinare (Art. 34, comma 4b)
	Ambito fluviale di alta pianura (Art. 34, comma 4c)
	Ambito delle valli di bassa pianura (Art. 34, comma 4d)
Ambiti ed elementi territoriali di interesse paesaggistico ambientale	
	Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Art. 39)
	Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale soggette a decreto di tutela (Art. 40)
Ambiti ed elementi territoriali di interesse storico culturale - sistema delle risorse archeologiche	
Zone ed elementi di interesse storico archeologico (Art. 41A)	
	Complessi archeologici (Art. 41A, comma 2, lettera a)
	Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (Art. 41A, comma 2, lettera b1)
	Aree di concentrazione di materiali archeologici (Art. 41A, comma 2, lettera b2)
	Fascia di rispetto archeologico della via Emilia (Art. 41A, comma 5)
Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione (Art. 41B)	
	Zone di tutela degli elementi della centuriazione (Art. 41B, comma 2, lettera a)
	Elementi della centuriazione (Art. 41B, comma 2, lettera b)
	Insedimenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane (Art. 42)
	Sistema dei terreni interessati dalle particolarità (Art. 43A)
	Terreni interessati da bonifiche storiche di pianura (Art. 43B)
	Viabilità storica (Art. 44A)
	Viabilità panoramica (Art. 44B)
	Canali storici (Art. 44C)
Strutture di interesse storico testimoniale (Art. 44D)	
	A = Bastione
	B = Bosco
	C = Chiesa
	D = Cimitero
	E = Fornace
	F = Opificio
	G = Oratorio
	H = Ponte
	I = Prato
	L = Risaia
	M = Tabernacolo
	N = Castello
	O = Villa e abitazione
	P = Scuola
	Q = Stazione ferroviaria
	R = Ospedale
	S = Manufatto idraulico
	T = Teatro
	U = Cantina
	V = Museo
	W = Barchessone
	Z = Polveriera
LIMITI AMMINISTRATIVI	
	Limite di Regione
	Limite di Provincia
	Limite di Comune

PTCP 2009 della Provincia di Modena – Legenda “Tutela delle risorse paesistiche storico culturali” – scala 1:25000. L'evidenziazione in giallo e la numerazione in rosso fornisce un'indicazione di massima dell'ubicazione dei beni oggetto d'intervento.

- I Beni n. 16, 17, 47 e 76 sono localizzati in prossimità della viabilità storica di cui all'art. 44A del PTCP, che recita:

ART. 44A Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità storica

1. (D) Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate a fornire indirizzi per la tutela e la valorizzazione dei percorsi turistici della viabilità storica, sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio.

Le tavole della Carta 1.1 del presente Piano riportano tutti gli elementi censiti come facenti parte della viabilità storica; in sede di formazione del PSC i Comuni apportano gli aggiornamenti e le integrazioni utili.

L'individuazione della Carta 1.1 costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede di variante generale o di variante di adeguamento alle disposizioni del presente Piano devono verificare al fine di assegnare in funzione dell'importanza storica, delle attuali caratteristiche e dell'attuale funzione svolta di diversi elementi, su quali di essi articolare opportune discipline con riferimento agli indirizzi di cui al presente articolo.

2. La localizzazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'art. 24 comma 1 del PTPR e come tale non costituisce variante grafica al Piano stesso.

Nelle more di tali adempimenti valgono gli indirizzi di cui al presente articolo.

3. (I) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, orientano le loro previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:

- a. provvedono alla individuazione delle strutture ed infrastrutture storicamente correlate alla viabilità storica extraurbana e provvedono alla formulazione della disciplina d'intervento anche con riferimento agli elementi di arredo e ai manufatti edilizi connessi alla viabilità quali: pavimentazioni e fondi stradali, ponti e ponti-diga, trafori, gallerie, pilastri ed edicole devozionali, oratori, fontane, miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere, edifici storici di servizio (quali ospitali, poste, alberghi, dogane, postazioni di guardia, edifici religiosi e militari (rocche, torri di guardia, forti, ecc.);
- b. consentono interventi di manutenzione e ampliamento della sede evitando la soppressione o il pregiudizio degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, quali le piantate che seguono l'orientamento della centuriazione, i filari alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in muratura ed altri elementi similari;
- c. qualora si attuino interventi modificativi del tracciato storico, garantiscono, per i tratti esclusi dal nuovo percorso e nel caso assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico, la loro salvaguardia ed un adeguato livello di manutenzione e valorizzazione.

4. (I) I Comuni attraverso i propri atti amministrativi regolamentari:

- a. dispongono che lungo la viabilità storica nei tratti che conservano le pavimentazioni naturali, quali mulattiere, strade poderali ed interpoderali, sia evitato il transito dei mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, ad eccezione dei mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria; inseriscono tali elementi (strade e vie storiche) in percorsi di valorizzazione e promozione turistica del territorio;
- b. salvaguardano e/o ripristinano i toponimi originari.

5 (D) Lungo i tratti di viabilità storica sono comunque consentiti:

- a. interventi di adeguamento funzionale che comportino manutenzioni, ampliamenti, modificazioni di tratti originali per le strade statali, le strade provinciali, nonché quelle classificate negli strumenti di Pianificazione nazionale, regionale e provinciale come viabilità di rango sovracomunale;
- b. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse.

Nella realizzazione di queste opere vanno evitate alterazioni significative della riconoscibilità dei tracciati storici e la soppressione degli eventuali elementi di arredo a questi strettamente connessi e le pertinenze di pregio quali filari alberati, piantate, ponti storici in muratura ed altri elementi simili.

Gli interventi previsti non prevedono particolari interventi sulla viabilità storica, ne' determinano significative interazioni con essa.

- I Beni n. 53, 77, 78 e 80 sono localizzati in prossimità di dossi di ambito fluviale recente di cui all'art. 23A comma 2 lettera b del PTCP, che recita:

ART. 23A Particolari disposizioni di tutela: dossi di pianura

1. I dossi di pianura rappresentano morfostrutture che per rilevanza storico testimoniale e/o consistenza fisica costituiscono elementi di connotazione degli insediamenti storici e/o concorrono a definire la struttura planiziale sia come ambiti recenti di pertinenza fluviale sia come elementi di significativa rilevanza idraulica influenti il comportamento delle acque di esondazione.

2. (D) Nelle tavole della Carta 1.1 del presente Piano è riportato l'insieme dei dossi censiti che, avendo diversa funzione e/o rilevanza vengono graficamente distinti in:

- a. paleodossi di accertato interesse percettivo e/o storico testimoniale e/o idraulico;
- b. dossi di ambito fluviale recente, coincidenti con le sedi degli attuali alvei fluviali principali;
- c. paleodossi di modesta rilevanza percettiva e/o storico testimoniale e/o idraulica.

I dossi o paleodossi individuati nei punti a. e b. sono da intendersi sottoposti alle tutele ed agli indirizzi di cui ai successivi commi.

L'individuazione cartografica dei dossi di cui al punto c. costituisce documentazione analitica di riferimento per i Comuni che, in sede di PSC o di adeguamento alle disposizioni di cui al presente Piano, devono verificare nel Quadro Conoscitivo del PSC la diversa rilevanza percettiva e/o storico-testimoniale attraverso adeguate analisi, al fine di stabilire su quali di tali elementi valgano le tutele di cui ai commi successivi.

3. (D) Le delimitazioni operate dai Comuni, con riferimento ai paleodossi di modesta rilevanza percettiva e/o storico testimoniale e/o idraulica, nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente costituiscono adempimento di cui all'art. 20 comma 2 del PTPR a livello comunale ed eventuali ridefinizioni di delimitazioni difformi da quelle individuate dal presente Piano, alle condizioni evidenziate nel comma precedente, non costituiscono variante grafica allo stesso Piano.

In attesa di tali adempimenti valgono le Norme di cui ai commi seguenti.

4. (I) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a. e b. del precedente comma 2 ovvero ritenute dai comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c. del medesimo comma, la pianificazione comunale deve avere particolare attenzione ad orientare l'eventuale nuova edificazione in modo da preservare:

- da ulteriori significative impermeabilizzazioni del suolo, i tratti esterni al tessuto edificato esistente;

- l'assetto storico insediativo e tipologico degli abitati esistenti prevedendo le nuove edificazioni preferibilmente all'interno delle aree già insediate o in stretta contiguità con esse;
- le aree di eventuale concentrazione di materiali archeologici testimoniando l'occupazione antropica dei territori di pianura;
- l'assetto morfologico ed il microrilievo originario.

Sono ammissibili, fermo restando gli interventi consentiti nelle zone agricole, nuove previsioni urbanistiche relative ad ambiti urbani consolidati e ad ambiti di nuovo insediamento. Nuove previsioni di ambiti specializzati per attività produttive sono ammissibili purché compatibili con la struttura idraulica. La realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali comprende l'adozione di accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale si interviene.

5. (I) Nei dossi individuati al punto a. del precedente comma 2, nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture vanno salvaguardate le caratteristiche altimetriche dei dossi al fine di non pregiudicare la funzione di contenimento idraulico.
6. (I) Gli interventi di rilevante modifica all'andamento planimetrico o altimetrico dei tracciati infrastrutturali, vanno accompagnati da uno studio di inserimento e valorizzazione paesistico ambientale.
7. (I) I Comuni nell'ambito dei propri regolamenti edilizi possono prevedere idonee prescrizioni per la esecuzione dei lavori, in particolare in relazione alla limitazione degli sbancamenti al sedime degli edifici, alle tecniche di riduzione dell'impermeabilizzazione nella pavimentazione delle superfici cortilive, nonché allo smaltimento diretto al suolo delle acque pluviali, ecc., al fine di garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata nei termini di contributo alla ricarica delle eventuali falde di pianura.
8. (I) Nelle aree interessate da dossi, dove siano presenti elementi di interesse storico-testimoniale, (viabilità storica, corti, tabernacoli ecc.) affacci su ville e giardini, o elementi vegetazionali collegati alle pertinenze fluviali i Comuni devono valutare l'inserimento dei dossi interessati in progetti di fruizione turistico-culturale del territorio e di valorizzazione degli ambiti fluviali.
9. (P) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a. e b. del precedente comma 2 ovvero ritenuti dai comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c. del medesimo comma non sono ammessi:
 - le nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati;
 - gli impianti di smaltimento o di stoccaggio per le stesse tipologie di materiali, salvo che detti impianti ricadano all'interno di aree produttive esistenti e che risultino idoneamente attrezzate;
 - le attività produttive ricomprese negli elenchi di cui al D.M. 5/09/1994 se e in quanto suscettibili di pregiudicare la qualità e la protezione della risorsa idrica. La previsione di nuove attività di cui alla lettera c. o l'ampliamento di quelle esistenti, qualora tale esigenza non risulti altrimenti soddisfacibile tramite localizzazioni alternative, deve essere corredata da apposite indagini geognostiche e relative prescrizioni attuative che garantiscano la protezione della risorsa idrica;
 - le attività estrattive.Costituiscono eccezione le porzioni di dossi di ambito fluviale recente all'interno delle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua per le quali valgono le disposizioni di cui all'art. 9 e nelle quali la pianificazione infraregionale di cui all'art. 6 della L.R. 17/1991 può prevedere attività estrattive in conformità a quanto previsto al successivo art. 19.
10. (D) Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciale e subprovinciale vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o accompagnati da uno studio di inserimento e valutazione paesistico ambientale e positivamente licenziati.

Tutti gli interventi previsti sono di ripristino e ricostruzione di edifici esistenti, e saranno assoggettati alle prescrizioni di cui all'art. 23A, evitando significative impermeabilizzazioni del suolo nei tratti esterni al tessuto edificato esistente.

- Il Bene n. 16 è localizzato in prossimità di paleodossi di accertato interesse, di cui all'art. 23A comma 2 lettera a del PTCP, di cui sopra. Gli interventi previsti saranno assoggettati alle prescrizioni di cui all'art. 23A.

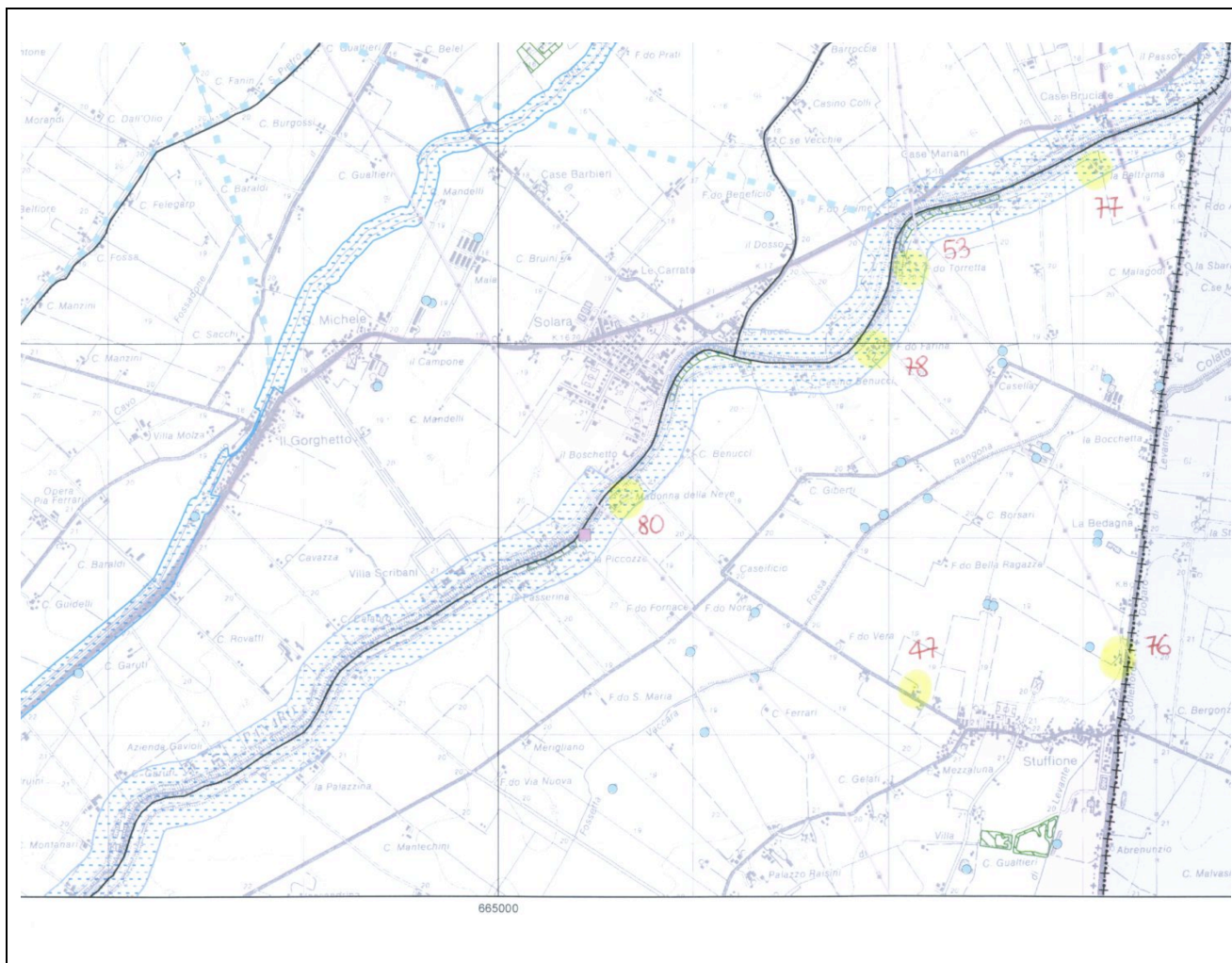
Tutti gli interventi previsti sono di ripristino e ricostruzione di edifici esistenti, e saranno assoggettati alle prescrizioni di cui all'art. 23A, evitando significative impermeabilizzazioni del suolo nei tratti esterni al tessuto edificato esistente.

- I Beni n. 53, 77, 78 e 80 sono localizzati in prossimità delle zone di tutela ordinaria di cui all'art. 9 comma 2 lettera b del PTCP.

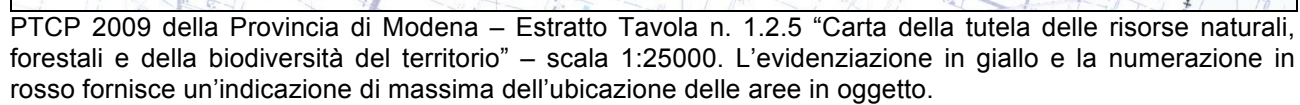
Tutti gli interventi previsti sono di ripristino e ricostruzione di edifici esistenti, che sono ammissibile dall'art. 9 delle NTA del PTCP.

2.3.2 Rapporti tre Beni oggetto del PDR e le Tavv. 1.2.2 e 1.2.5 “Carta della tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio”

Nella carta della “Carta della tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio” del PTCP del 2009 della Provincia di Modena, di cui un estratto di seguito riportato, si evince quanto segue:



PTCP 2009 della Provincia di Modena – Estratto Tavola n. 1.2.2 “Carta della tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio” – scala 1:25000. L’evidenziazione in giallo e la numerazione in rosso fornisce un’indicazione di massima dell’ubicazione delle aree in oggetto.



VOCI DI LEGENDA	
Aree Protette (L.R. 06/2005)	
	Parco Regionale - zona parco (Art.31)
	Parco Regionale - area contigua (Art.31)
	Riserve Naturali (Art.31)
Teritori vocati all'ampiamiento o istituzione di aree protette (Art.31)	
	Proposta di Aree di Riequilibrio Ecologico
	Proposta di "Paesaggio naturale e seminaturale protetto della collina occidentale modenese"
Parchi Provinciali	
	Parco della Resistenza Monte Santa Giulia
Rete Natura 2000	
	Siti di Importanza Comunitaria - SIC (Art.30)
	Zone di Protezione Speciale - ZPS (Art.30)
	Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale - SIC e ZPS (Art.30)
Sistema forestale boschivo	
	Aree forestali (Art.21)
Elementi funzionali della rete ecologica provinciale	
	Nodi ecologici complessi (Art.28)
	Nodi ecologici semplici (Art.28)
	Corridoi ecologici primari (Art.28)
	Corridoi ecologici secondari (Art.28)
	Connettivo ecologico diffuso (Art.28)
	Direzioni di collegamento ecologico (Art.28)
	Varchi ecologici (Art.28)
Potenziali elementi funzionali alla costituzione della rete ecologica locale	
	Corridoi ecologici locali (Art.29)
	Zone umide
	Maceri principali (Art.44C)
	Fontanili (Art.12A)
	Zona di tutela dei fontanili (Art.12A)
	Mitigazione TAV
	Ambiti agricoli periferici di rilievo provinciale (Art.72)
Principali fenomeni di frammentazione della rete ecologica	
Insediativi	
	Territorio insediato al 2006
Infrastrutturali della mobilità	
	Infrastrutture viarie esistenti
	Infrastrutture ferroviarie esistenti
	Infrastrutture viarie di progetto
	Infrastrutture ferroviarie di progetto
Infrastrutturali tecnologici	
	Sistema elettrodotti ad altissima e alta tensione
	Siti di emittenza radio televisiva individuati dal PLERT
	Opere di regimazione idraulica
	Impianti idrovori
Produttivi	
	Escavazione di inerti
LIMITI AMMINISTRATIVI	
	Limite di Regione
	Limite di Provincia
	Limite di Comune

PTCP 2009 della Provincia di Modena – Legenda “Carta della tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio” – scala 1:25000. L’evidenziazione in giallo e la numerazione in rosso fornisce un’indicazione di massima dell’ubicazione delle aree in oggetto.

- I Beni n. 53, 77, 78 e 80 sono localizzati all’interno del corridoio ecologico primario disciplinato dall’art. 28, che recita:

ART. 28 La rete ecologica di livello provinciale

- (D) Sulla base delle conoscenze della situazione ecosistemica alla data di adozione delle presenti Norme il PTCP identifica nella Carta n. 1.2 “Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio” la struttura della rete ecologica di livello provinciale che costituisce la sintesi degli elementi esistenti delineando contemporaneamente quelli da costituirsi nell’ambito di validità del Piano.

La Carta 1.2 individua inoltre:

- i potenziali elementi funzionali alla costituzione della rete ecologica locale. Tali elementi devono essere verificati, validati e integrati nel Quadro Conoscitivo del PSC, ai fini della definizione nel PSC stesso della rete ecologica locale, e alla sua attuazione e gestione attraverso il RUE e il POC;
- i principali fenomeni di frammentazione della rete ecologica, suddivisi in: insediativi, produttivi, infrastrutturali della mobilità ed infrastrutturali tecnologici. Rispetto ai fenomeni di frammentazione i Piani di settore e la strumentazione urbanistica comunale indicano i criteri e le modalità di intervento finalizzati al superamento delle criticità, facendo riferimento alle Linee Guida di cui all’art. 27, c.5.

- (D) La rete ecologica di livello provinciale è strutturata nei seguenti elementi funzionali esistenti o di nuova previsione:

- *nodi ecologici complessi*: costituiti da unità areali naturali e semi-naturali di specifica valenza ecologica o che offrono prospettive di evoluzione in tal senso con funzione di capisaldi della rete. Il nodo complesso può comprendere anche corridoi o tratti di questi. La perimetrazione dei nodi complessi è derivata, a seconda dei casi, dalle perimetrazioni del sistema delle Aree protette regionali (L.R. 6/2005), dei siti di “Rete Natura 2000”, dalle Zone di tutela naturalistica ai sensi dell’art. 24 del PTCP; e da altre aree di interesse ecologico.

- *nodi ecologici semplici*:
sono costituiti da unità areali naturali e seminaturali o a valenza naturalistica che, seppur di valenza ecologica riconosciuta, si caratterizzano per minor complessità, ridotte dimensioni e maggiore isolamento rispetto ai nodi complessi. I nodi semplici sono costituiti esclusivamente dal biotopo di interesse, non comprendendo aree a diversa destinazione. La perimetrazione dei nodi semplici contenuta nella Carta 1.2 è derivata, a seconda dei casi, dalle perimetrazioni del sistema delle aree protette regionale (L.R. 6/2005), e dalle altre Zone di tutela naturalistica ai sensi dell'art. 24 del PTCP; sono inoltre state perimetrate altre aree di interesse ecologico.
- *corridoi ecologici*:
sono costituiti da unità lineari naturali e semi-naturali, terrestri e/o acquatici, con andamento ed ampiezza variabili in grado di svolgere, anche a seguito di azioni di riqualificazione, la funzione di collegamento tra nodi, garantendo la continuità della rete ecologica. I corridoi esistenti coincidono prevalentemente con i principali corsi d'acqua superficiali e le relative fasce di tutela e pertinenza e con il reticolo idrografico principale di bonifica.
I corridoi ecologici si suddividono in: primari, secondari e locali. I corridoi ecologici primari e secondari costituiscono gli elementi strutturanti della rete ecologica di livello provinciale; l'individuazione sistematica dei corridoi ecologici locali è affidata al livello comunale in sede di redazione del PSC.
I corridoi ecologici comprendono in generale le zone di cui agli articoli 9, comma 2, lettera a "Fasce di espansione inondabili" e 10 "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua" oltre ad una fascia di metri 100 per i corridoi primari e di 50 metri per i secondari, perimetrata a partire dalle zone di cui all'art. 10 e, quando presenti, da quelle dell'art. 9; in corrispondenza delle casce di espansione dei fiumi Secchia e Panaro i corridoi sono definiti dall'involuppo dei perimetri relativi all'art. 10 e all'art. 9, comma 2 lett. a.
Tali unità assumono le funzioni delle aree di collegamento ecologico funzionale di cui alla lettera p, art. 2 del D.P.R. 8/9/1997 n. 357, in quanto aree che per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.
I corridoi ecologici coincidono con i corridoi di connessione (green ways/blue ways) convenzionalmente definiti dal Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.
I corridoi ecologici primari costituiscono Aree di collegamento ecologico di cui all'art. 7 della L.R. 6/2005.
- *connettivo ecologico diffuso*:
rappresenta le parti di territorio generalmente rurale all'interno delle quali deve essere conservato il carattere di ruralità ed incrementato il gradiente di permeabilità biologica ai fini dell'interscambio dei flussi biologici particolarmente tra pianura e sistema collinare-montano.
I Comuni, nell'ambito della formazione del PSC, possono precisare la perimetrazione di tali aree sulla base dei criteri sopra richiamati e della proposta riportata nella Carta 1.2.

3. (D) Al fine di rafforzare il sistema degli elementi funzionali della rete ecologica provinciale il PTCP individua inoltre in forma preliminare, assegnando agli strumenti urbanistici comunali il compito di definirne in dettaglio dimensioni e caratteristiche:

- *direzioni di collegamento ecologico*: rappresentano una indicazione di tipo prestazionale, ovvero indicano la necessità di individuare lungo la direzione tracciata fasce di territorio in cui intervenire affinché nel tempo si configurino come tratti di corridoi ecologici funzionali al completamento della rete;
- *varchi ecologici*: nelle zone in cui l'edificazione corre il rischio di assumere il carattere di continuità, i varchi ecologici costituiscono le porzioni residuali di territorio non urbanizzato da preservare. I varchi ecologici possono essere interessati dalla presenza di corridoi ecologici o da direzioni di collegamento ecologico, ovvero dalla presenza di elementi naturali diffusi nei quali è opportuno promuovere a livello locale lo sviluppo di unità funzionali della rete ecologica. I Comuni, nell'ambito della formazione del PSC, possono precisare la perimetrazione dei varchi sulla base dei criteri sopra richiamati e della proposta riportata nella Carta 1.2

Negli elementi funzionali della rete ecologica provinciale sono fatte salve le aree urbanizzate e urbanizzabili presenti negli strumenti di pianificazione comunale vigenti alla data di adozione del presente Piano.

Attività non ammesse e modalità di intervento relative agli elementi funzionali della rete ecologica provinciale

4. (D) All'interno dei nodi complessi e dei corridoi della rete ecologica di livello provinciale, fatto salvo il rispetto delle eventuali norme di tutela ambientale, i Piani Strutturali Comunali non possono prevedere ambiti per

i nuovi insediamenti né nuovi ambiti specializzati per attività produttive.

La pianificazione urbanistica comunale, oltre agli interventi di riqualificazione, di trasformazione e completamento degli ambiti consolidati, può prevedere interventi volti all'educazione, e valorizzazione ambientale ed alla sicurezza del territorio, interventi a sostegno delle attività agricole.

In base alle direttive del PSC, il RUE disciplina gli usi ammessi nel rispetto delle esigenze delle attività agricole, secondo il principio generale di non compromettere le finalità di cui al presente articolo, limitando l'ulteriore impermeabilizzazione dei suoli.

5. (D) Nei corridoi ecologici che corrispondono ai corsi d'acqua (alveo, fascia di tutela e/o fascia di pertinenza), nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo 3, tutti gli interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari che riguardano tali ambiti devono essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti di attuazione delle reti ecologiche.
6. (D) Le direzioni di collegamento ecologico nei casi in cui si affiancano a tratti di infrastrutture per la mobilità di progetto devono essere realizzate con le caratteristiche di corridoi infrastrutturali verdi, realizzando quindi fasce laterali di vegetazione di ampiezza adeguata caratterizzate da continuità e ricchezza biologica. Lo stesso criterio deve essere applicato nei casi di riqualificazione/ristrutturazione di infrastrutture per la mobilità esistenti.
7. (D) I varchi ecologici sono precisati dai Comuni in sede di PSC, a partire dalle indicazioni contenute nella Carta 1.2 del presente PTCP. A tali varchi è assegnato dalla pianificazione strutturale comunale (ed in particolare in quella sviluppata in forma associata) il compito di garantire la continuità percettiva e il collegamento funzionale in termini biologici. A tal fine, fatte salve eventuali e più restrittive prescrizioni vigenti e le esigenze delle attività agricole, i Piani Strutturali Comunali non possono prevedere ambiti di nuovo insediamento né nuovi ambiti specializzati per attività produttive. Entro tali ambiti il PSC assegna inoltre al RUE il compito di vietare l'impermeabilizzazione dei suoli se non in quanto strettamente funzionale a progetti di valorizzazione ambientale, alla sicurezza del territorio e alle esigenze delle attività e insediamenti esistenti e alla rete infrastrutturale.

Valore delle individuazioni grafiche, modifiche e aggiornamento degli elementi funzionali della rete ecologica

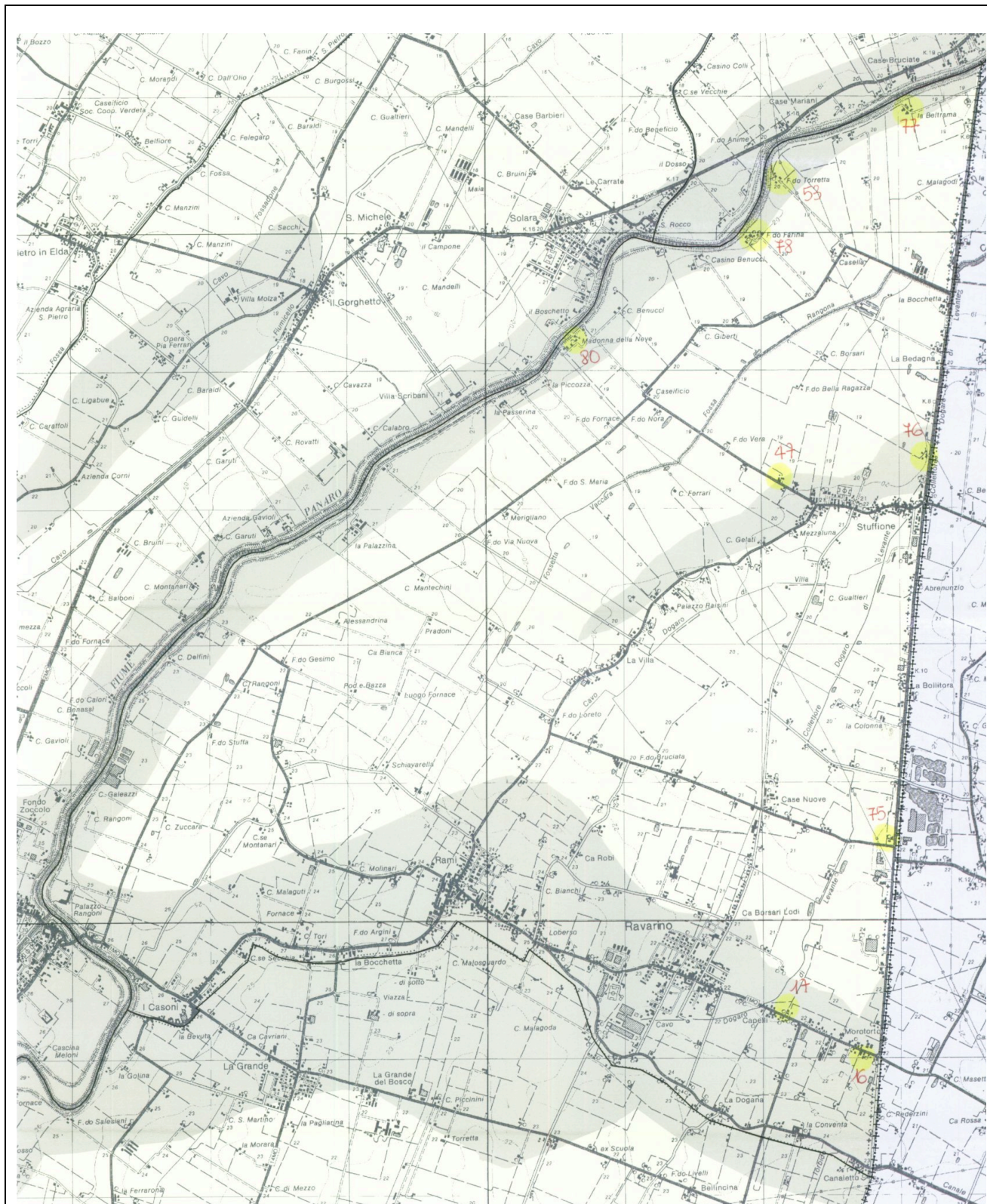
8. (D) L'individuazione cartografica nel PTCP dei nodi complessi e dei corridoi della rete ecologica provinciale ha valore di direttiva nei confronti dei PSC per quanto riguarda il riconoscimento di tali elementi; spetta al Piano Strutturale il compito di dettagliare e specificare cartograficamente tale individuazione.
9. (I) In tutti i casi in cui le unità funzionali della rete ecologica interessino ambiti di nuovo insediamento, già in fase di attuazione o approvati all'atto dell'adozione del PTCP, possono essere considerate per le dotazioni territoriali e le dotazioni ecologiche di cui all'art. A-25 L.R. 20/2000 prestazioni richieste al progetto le prestazioni di cui al presente articolo; in tal modo dette aree possono svolgere, compatibilmente con i contenuti già convenzionati, funzioni primarie di salvaguardia ed incremento della biodiversità e della continuità ambientale.
10. (D) Gli elementi della rete che interessano più comuni possono essere modificati attraverso accordi tra i diversi livelli istituzionali tesi a garantire la realizzabilità del progetto di rete ecologica provinciale.
11. (I) In relazione a quanto disposto ai commi precedenti la Provincia può apportare modifiche al progetto di rete ecologica di livello provinciale sulla base dell'apporto conoscitivo derivante dalle elaborazioni dei progetti di reti ecologiche locali di rango comunale o da specifici studi redatti nell'ambito delle funzioni istituzionali di raccolta, elaborazione ed aggiornamento di dati conoscitivi ed informazioni relativi al territorio e all'ambiente.
Le modifiche non possono diminuire la diversità biologica locale e la funzionalità complessiva della rete ecologica provinciale.

Gli interventi previsti sono di ripristino e ricostruzione di edifici esistenti, e non prevedono interventi di nuova trasformazione o per attività produttive. Pertanto l'intervento è compatibile con le prescrizioni dell'art. 28 del PTCP.

- I Beni n. 16, 17, 47, 75 e 76 non sono localizzati in ambiti di particolare criticità.

2.3.3 Rapporti tra Beni oggetto del PDR e la Tav. 2.2a.2 “Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali”

Nella carta del “Rischio sismico” del PTCP del 2009 della Provincia di Modena, di cui un estratto di seguito riportato, si evince quanto segue:



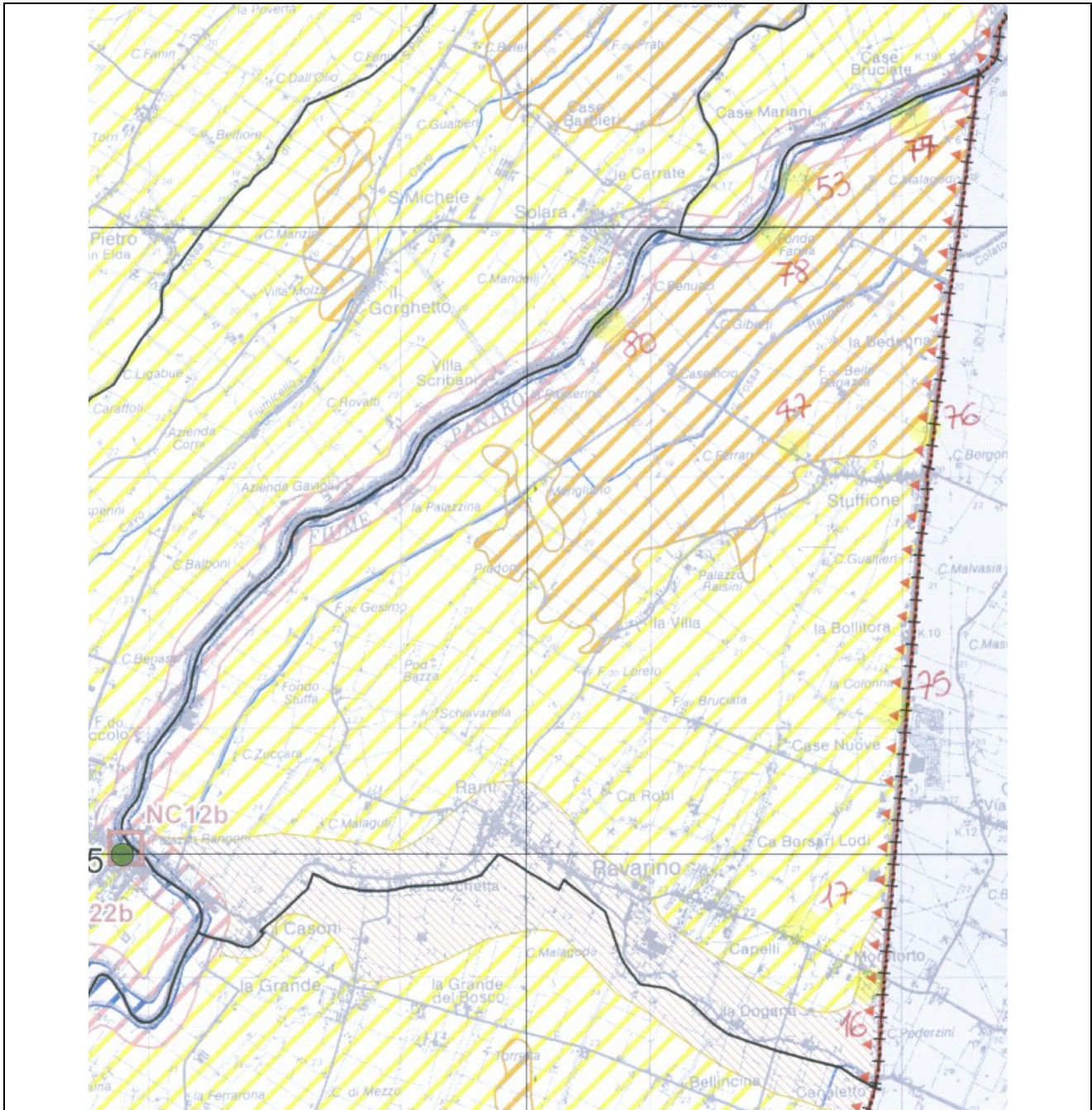
7	Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione <u>studi</u> *: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico, del potenziale di liquefazione e dei cedimenti attesi; <u>microzonazione sismica</u> *: approfondimenti di III livello.
8	Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti <u>studi</u> *: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e dei cedimenti attesi; <u>microzonazione sismica</u> *: sono ritenuti sufficienti approfondimenti di II livello per la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e sono richiesti approfondimenti di <u>III livello</u> per la stima degli eventuali cedimenti.

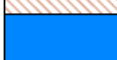
PTCP 2009 della Provincia di Modena – Estratto Tavola n. 2.2a.2 “Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali” – scala 1:25000. L’evidenziazione in giallo e la numerazione in rosso fornisce un’indicazione di massima dell’ubicazione delle aree in oggetto.

- I Beni n. 47 (parte) e 75 ricadono in aree soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche ed a potenziali cedimenti attesi, che richiedono la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e dei cedimenti attesi e che prevedono, per quanto riguarda la microzonazione sismica, approfondimenti di II livello per la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e di III livello per la stima degli eventuali cedimenti.
- I Beni n. 47 (parte), 16, 17, 76, 53, 77, 78 e 80 ricadono in aree soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche ed a potenziale liquefazione, che richiedono la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico, del potenziale di liquefazione e dei cedimenti attesi e che prevedono, per quanto riguarda la microzonazione sismica, approfondimenti di II livello.

2.3.4 Rapporti tra Beni oggetto del PDR e la Tav. 2.3.1 “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica”

Nella carta del “Rischio idraulico” del PTCP del 2009 della Provincia di Modena, di cui un estratto di seguito riportato, si evince quanto segue:



VOCI DI LEGENDA	
Aree a differente pericolosità e/o criticità idraulica	
	A1 - Aree ad elevata pericolosità idraulica (Art.11)
	A2 - Aree depresse ad elevata criticità idraulica con possibilità di permanenza dell'acqua a livelli maggiori di 1 metro (Art.11)
	A3 - Aree depresse ad elevata criticità idraulica aree a rapido scorrimento ad elevata criticità idraulica (Art. 11)
	A4 - Aree a media criticità idraulica con bassa capacità di scorrimento (Art. 11)
	Aree golenali naturali ed artificiali
	Paleodossi di accertato interesse (Art.23A, comma 2, lettera a)
	Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art.10)
	Fasce di espansione inondabili (Art.9, comma 2, lettera a)
	Limite delle aree soggette a criticità idraulica (Art.11)

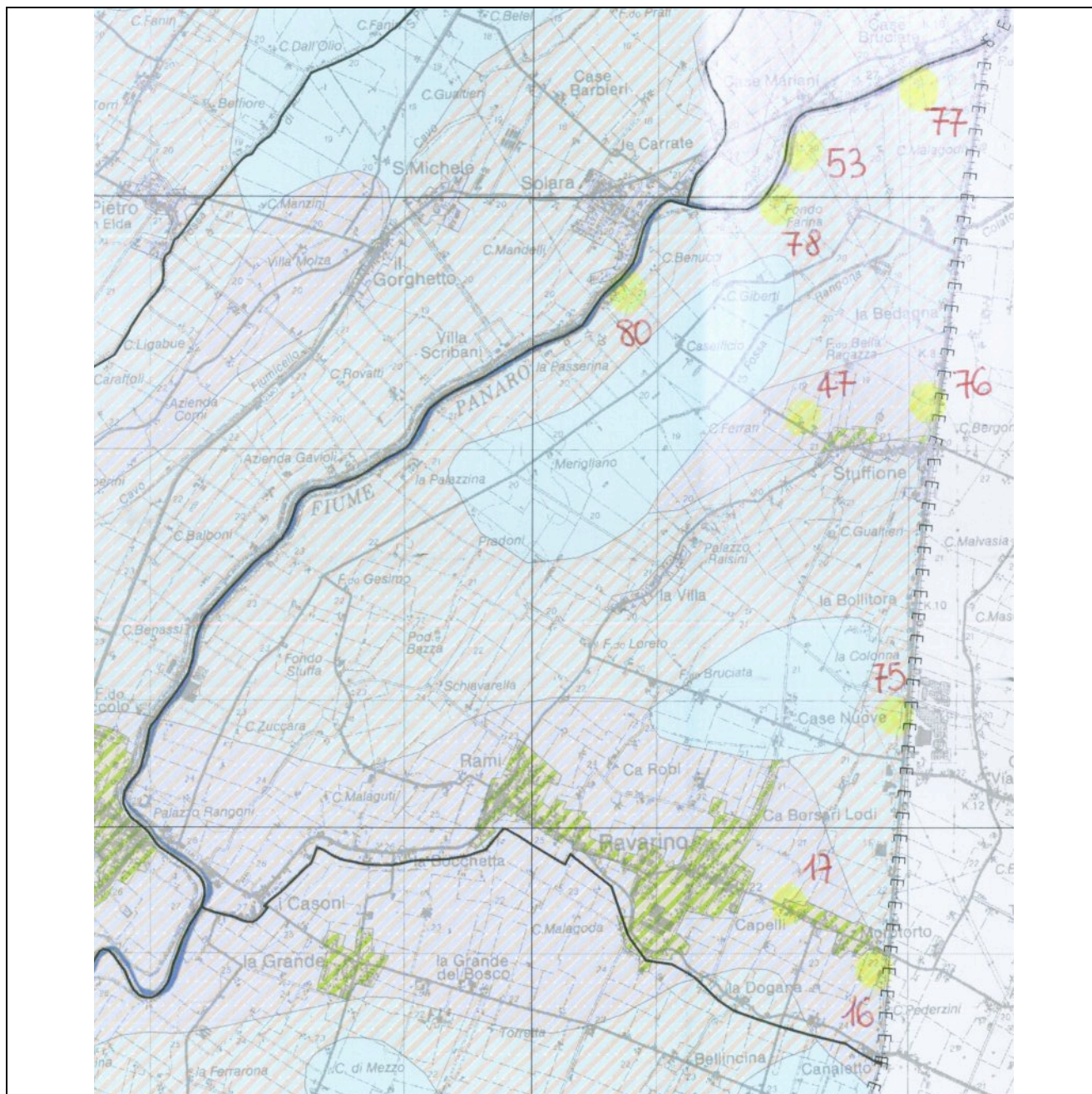
PTCP 2009 della Provincia di Modena – Estratto Tavola n. 2.3.1 “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica i” – scala 1:50000. L'evidenziazione in giallo e la numerazione in rosso fornisce un'indicazione di massima dell'ubicazione delle aree in oggetto.

- I Beni n. 53, 77, 78 e 80 ricadono in aree A1 ad elevata pericolosità idraulica (art. 11), i Beni n. 47 e 76 ricadono in aree A2 depresse ad elevata criticità idraulica con possibilità di permanenza dell'acqua a livelli maggiori di 1 m. (art. 11), i Beni n. 17 e 75 ricadono in aree A3 depresse ad elevata pericolosità idraulica, aree a rapido scorrimento ad elevata criticità idraulica.

Trattandosi di interventi di ripristino e ricostruzione di edifici esistenti, saranno tenute in considerazione le prescrizioni dell'art. 11.

2.3.5 Rapporti tra i Beni oggetto del PDR e la Tavv. 3.1.1 “Rischio inquinamento acque: vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero principale”

Nella carta del “Rischio idraulico” del PTCP del 2009 della Provincia di Modena, di cui un estratto di seguito riportato, si evince quanto segue:



VOCI DI LEGENDA

* GRADO DI VULNERABILITA'						LITOLOGIA SUPERFICIE	PROFONDITA' TETTO GHIAIE E SABBIE	CARATTERISTICHE ACQUIFERO	CAPACITA' ATTENUAZIONE SUOLO			
EE	E	A	M	B	BB							
						- Zona di MEDIA PIANURA: Area caratterizzata da assenza di acquiferi significativi, nella quale sono presenti livelli di ghiaia solamente al di sotto dei 100 m di profondità* e di sabbia al di sotto dei 25 m di profondità*						
						(**) Paleoalvei recenti e depositi di rotta, sede di acquiferi sospesi.						
						limo	> 100	libero	AM			
						sabbia	> 100	libero	AM			
						limo	> 100	libero	B			
						sabbia	> 100	libero	B			
						argilla	> 10	libero/confinato	AM			
						limo	> 10	libero/confinato	A			
						argilla e/o limo	< 10	confinato	A			
						argilla	> 10	libero/confinato	B			
						argilla e/o limo	< 10	libero	AM			
						limo	> 10	libero/confinato	MB			
						argilla e/o limo	< 10	confinato	MB			
						sabbia e/o ghiaia	> 10	confinato	A			
						argilla e/o limo	< 10	libero	B			
						sabbia e/o ghiaia	> 10	libero	AM			
						sabbia e/o ghiaia	> 10	confinato	MB			
						sabbia e/o ghiaia	< 10	confinato	AM			
						sabbia e/o ghiaia	< 10	libero	AM			
						sabbia e/o ghiaia	< 10	confinato	B			
						sabbia e/o ghiaia	> 10	libero	B			
						sabbia e/o ghiaia	< 10	libero	B			
						Alvei fluviali disperdenti						

* EE = Estremamente Elevato E = Elevato A = Alto M = Medio B = Basso BB = Molto Basso

Per le zone di 'MEDIA-ALTA PIANURA' si prende in considerazione il tetto delle ghiaie.

Per la zona di 'BASSA PIANURA' si prende in considerazione il tetto delle sabbie.

CLASSI DI SENSIBILITA'

1 = EE + E

2 = A + M

3 = B + BB

PTCP 2009 della Provincia di Modena – Estratto Tavola n. 3.1.1 e 3.1.2 “Rischio inquinamento acque” – scala 1:50000. L'evidenziazione in giallo e la numerazione in rosso fornisce un'indicazione di massima dell'ubicazione delle aree in oggetto.

- I Beni n. 53, 77, 78 e 80 ricadono in aree a grado di vulnerabilità basso.
- I Beni n. 16, 47 e 76 ricadono in aree a grado di vulnerabilità molto basso.
- Il Bene n. 17 ricade in aree a grado di vulnerabilità medio

Tutti gli interventi prevedono ripristino e ricostruzione di edifici esistenti senza determinare ulteriore impatto sulla componente idrica.

3. RUMORE

3.1 Varianti interessate da impatto acustico e/o clima acustico

Per tutti gli edifici, come descritti nei punti precedenti, si demandano agli interventi edilizi le necessarie verifiche sull'impatto e sul clima acustico.

4. INQUINAMENTO ATMOSFERICO

4.1 Emissioni in atmosfera

Per tutti gli edifici, come descritti nei punti precedenti, non sono necessari approfondimenti in merito alle emissioni in atmosfera.

5. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

5.1 Elettromagnetismo

Per tutti gli edifici, come descritti nei punti precedenti, non sono necessari approfondimenti in merito all'elettromagnetismo.

6. PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE

6.1 Descrizione

In merito alle matrici in questione, come già evidenziato in precedenza, gli elementi storici che ricorrono in prossimità delle aree in oggetto sono la viabilità storica ed i dossi recenti e paleodossi di modesta rilevanza. Per quanto riguarda i primi due, non si evidenziano impatti, poiché le nuove previsioni non determineranno modificazioni della sede stradale. In merito ai dossi recenti e paleodossi, saranno evitate significative impermeabilizzazioni del suolo nei tratti esterni al tessuto edificato esistente.

6.2 Compatibilità del piano

Le modifiche introdotte dal PDR non produrranno alcun effetto negativo sulla componente paesaggio-patrimonio storico-culturale, poiché si tratta di interventi di ripristino e ricostruzione degli edifici esistenti, purché siano rispettate le misure previste dal PTCP per quanto riguarda i dossi recenti e i paleodossi di modesta entità.

7. VEGETAZIONE E FLORA

7.1 Varianti interessate da vegetazione e flora

Per tutti gli edifici, come descritti nei punti precedenti, si demandano agli interventi edilizi le necessarie verifiche sulla vegetazione e la flora.

8. FAUNA

8.1 Interazione con la fauna

Per tutti gli edifici, come descritti nei punti precedenti, non sono necessari approfondimenti in merito alla componente faunistica.

9. SUOLO E SOTTOSUOLO

9.1 Edifici interessati da indagini geologiche e sismiche

Per tutti gli edifici, come descritti nei punti precedenti, si demandano agli interventi edilizi le necessarie verifiche geologiche e sismiche.

10. AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE E SOTTERRANEO

10.1 Edifici interessati dall'idrografia superficiale e sotterranea

Per tutti gli edifici, come descritti nei punti precedenti, si demandano agli interventi edilizi le necessarie verifiche sul sistema idrico superficiale e sotterraneo.

11. RIFIUTI

11.1 Interazione con il sistema di gestione dei rifiuti

Per tutti gli edifici, come descritti nei punti precedenti, non sono necessari approfondimenti in merito all'interazione col sistema di gestione dei rifiuti.

12. ASPETTI SANITARI

12.1 Interazione con le problematiche sanitarie

Per tutti gli edifici, come descritti nei punti precedenti, non sono necessari approfondimenti in merito all'interazione col gli aspetti sanitari.

13. ASPETTI SOCIO-ECONOMICI

13.1 Interazione con gli aspetti socio-economici

Per tutti gli edifici, come descritti nei punti precedenti, non sono necessari approfondimenti in merito all'interazione col gli aspetti socio-economici.

14. GIUDIZIO CONCLUSIVO DI COMPATIBILITA' DEL PIANO

In conclusione, il confronto con i piani sovraordinati e l'analisi delle possibili modificazioni alle principali matrici ambientali, inducono a ritenere realizzabile il progetto di Piano della Ricostruzione proposto, osservando le particolari misure di mitigazione per ogni matrice ambientale indicata.

Per le analisi condotte, come sopra riportate, fatti salvi gli esiti delle verifiche condotte in sede di interventi edilizi, previste ai punti 3) Rumore, 7) Vegetazione e flora, 9) Suolo e sottosuolo e 10) Ambiente idrico superficiale e sotterraneo, si ritiene che il Piano della Ricostruzione proposto con la variante in oggetto possa essere escluso dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).